

TI_GERICHTE INC.2000.25002 vom 7. Juni 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-06-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_INC.2000.25002

FR: TI_GERICHTE INC.2000.25002 du 7 juin 2000

IT: TI_GERICHTE INC.2000.25002 del 7 giugno 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 7

Alla luce di quanto precede l'istanza va accolta e l'accusata va posta in libertà provvisoria previo deposito dei documenti di legittimazione (passaporto e carta d'identità, il magistrato d'accusa veglierà a che i competenti uffici cantonali non emettano nuovi documenti di analoga natura e sostitutivi di quelli depositati) e con le norme di comportamento citate. Per i quali motivi, richiamati gli artt. 107, 108 e 284 e segg. CPP, decide: 1. L'istanza di libertà provvisoria 26 maggio 2000 formulata da _____ è accolta . Di conseguenza è ordinata la scarcerazione di _____ previo deposito dei documenti di legittimazione. L'accusata è altresì astretta a non prendere contatto con le parti civili e non eserciterà la sua attività professionale in seno alla _____. 2. Avverso la presente è data facoltà di ricorso alla Camera dei Ricorsi Penali del Tribunale di Appello nel termine di 10 (dieci) giorni dall'intimazione. 3. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie. 4. Intimazione: giudice Ivano Ranzanici

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.